

## **FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI**

### **INFORMAZIONI SULLA BANCA**

**BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.p.A.**

PIAZZA DEL POPOLO N. 15 – 12038 Savigliano CN

n. telefono e fax: 0172.2031 / 0172.203.203

email: [info@bancacrs.it](mailto:info@bancacrs.it) sito internet: [www.BANCACRS.IT](http://www.BANCACRS.IT)

Registro delle imprese della CCIAA di Cuneo n. 00204500045

Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 5078 – Cod. ABI 06305

Aderente al [Fondo Interbancario di Tutela dei depositi](#) e al [Fondo Nazionale di Garanzia](#)

Capitale sociale e riserve al 31/12/2011 euro 23.982.400 ed euro 37.646.561

### **ISTITUZIONE**

Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, costituito nel 1987 nella forma di consorzio volontario, è oggi un consorzio obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d'Italia, la cui attività è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento.

Scopo del Fondo è quello di garantire i depositanti delle Banche consorziate.

Queste ultime si impegnano a fornire le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento delle finalità del Fondo.

Con il D. Lgs. n. 659/96 (pubblicato sulla G.U. del 27 dicembre 1996 ed in vigore dall'11 gennaio 1997) è stata recepita la Direttiva n. 94/19 CE, relativa ai sistemi di garanzia dei depositanti.

In virtù della previsione contenuta nell'art. 96 del D.Lgs 1° settembre 1993 n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), è stato introdotto il principio dell'adesione obbligatoria ad un sistema di garanzia dei depositanti.

Aderiscono così al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi tutte le banche italiane (circa 300), ad eccezione di quelle di credito cooperativo aderenti al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

Le succursali di banche comunitarie operanti in Italia possono aderire al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia dello Stato di appartenenza.

Per le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia vige l'obbligo di adesione salvo che non partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente.

Gli artt. 9-bis e 96-ter del D.Lgs. 385/1993 attribuiscono infine alla Banca d'Italia ampi poteri in materia di disciplina e coordinamento dell'attività dei sistemi di garanzia dei depositanti.

### **GARANZIA DEI DEPOSITANTI**

L'assicurazione dei depositi costituisce, accanto all'attività di vigilanza e al meccanismo di credito di ultima istanza, una delle componenti fondamentali su cui si fonda la rete di sicurezza tesa ad assicurare la stabilità del sistema bancario.

Si riconosce e si tutela in tal modo la funzione sociale del risparmio e la funzione monetaria dell'intermediazione bancaria, evitando al contempo traumatiche ripercussioni per i depositanti in caso di dissesti bancari.

Scopo della garanzia dei depositi è offrire tutela al cosiddetto risparmiatore inconsapevole, inteso come colui che non ha facile accesso alle informazioni necessarie per valutare lo stato di salute dei soggetti cui affida il proprio risparmio.

I sistemi di garanzia dei depositi sono disciplinati a livello europeo dalla **Direttiva n. 94/19 CE**, come modificata dalla **Direttiva 2009/14/CE** dell'11 marzo 2009 per quanto riguarda il limite di copertura e i termini di rimborso.

Il legislatore italiano ha recepito la Direttiva 94/19/CE con il **D. Lgs. del 4 Dicembre 1996, n.659** e la Direttiva 2009/14/CE con il **D. Lgs. del 24 marzo 2011, n.49** in vigore dal 7 maggio 2011.

Il **Decreto Legislativo 24 marzo 2011, n.49**, in conformità al dettato della Direttiva 2009/14/CE, dispone l'applicazione di un limite massimo di rimborso per depositante pari a **100.000 euro** e di un termine di rimborso di **20 giorni lavorativi**, prorogabili dalla banca d'Italia in circostanze del tutto eccezionali di altri dieci giorni, a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83 del **Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385** (T.U.B).

Il Fondo Interbancario garantisce, nei limiti previsti dallo Statuto, i depositanti delle banche italiane, delle succursali di queste negli altri paesi comunitari, nonché delle succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie consorziate.

Lo Statuto del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, conformemente alla normativa nazionale di recepimento delle Direttive sui sistemi di garanzia dei depositi, comprende nella protezione offerta ai depositanti i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, in euro e in valuta, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché gli assegni circolari e i titoli ad essi assimilabili.

Al di là delle fattispecie escluse, sono ammessi al rimborso i crediti che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, secondo quanto previsto dalle norme dettate in materia dal T.U.B.

Si riporta di seguito il testo vigente dell'**art. 96-bis del T.U.B**, così come modificato dal decreto legislativo n.49 del 24 marzo 2011 di recepimento della Direttiva 2009/14/CE, cui l'**articolo 27 dello Statuto del FITD** si conforma:

#### Art. 96-bis (Interventi)

1. I sistemi di garanzia effettuano i rimborsi nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche autorizzate in Italia. Per le succursali di banche comunitarie operanti in Italia, che abbiano aderito in via integrativa a un sistema di garanzia italiano, i rimborsi hanno luogo nei casi in cui sia intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza. I sistemi di garanzia possono prevedere ulteriori casi e forme di intervento.

2. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti delle succursali comunitarie delle banche italiane; essi possono altresì prevedere la tutela dei depositanti delle succursali extracomunitarie delle banche italiane.

3. Sono ammessi al rimborso i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili.

4. Sono esclusi dalla tutela:

a) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;

- b) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari ed operazioni in titoli;
  - c) il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca;
  - c-bis) gli strumenti finanziari disciplinati dal codice civile;
  - d) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;
  - e) i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali;
  - f) i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse;
  - g) i depositi delle società finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), delle compagnie di assicurazione; degli organismi di investimento collettivo del risparmio; di altre società dello stesso gruppo bancario degli istituti di moneta elettronica;
  - h) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario;
  - i) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei titolari delle partecipazioni indicate nell'art. 19;
  - l) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della banca, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.
5. Il limite di rimborso per ciascun depositante è pari a 100.000 euro. La Banca d'Italia aggiorna tale limite per adeguarlo alle eventuali variazioni apportate dalla Commissione europea in funzione del tasso di inflazione.
6. Sono ammessi al rimborso i crediti, non esclusi ai sensi del comma 4, che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, secondo quanto previsto dalla sezione III del presente titolo.
7. Il rimborso è effettuato entro venti giorni lavorativi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta ai sensi dell'art. 83, comma 1. Il termine può essere prorogato dalla Banca d'Italia, in circostanze del tutto eccezionali per un periodo complessivo non superiore a 10 giorni lavorativi.
8. I sistemi di garanzia subentrano nei diritti dei depositanti nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei rimborsi effettuati e, entro tali limiti, percepiscono i riparti erogati dalla liquidazione in via prioritaria rispetto ai depositanti destinatari dei rimborsi medesimi.